

UNICO

MINI 2014

Periodo d'imposta 2013

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

UNICO MINI È UNA **VERSIONE SEMPLIFICATA**
DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE, IDEATA PER AGEVOLARE
I CONTRIBUENTI CHE SI TROVANO NELLE **SITUAZIONI MENO COMPLESSE**

CHI PUÒ UTILIZZARE L'UNICO MINI

UNICO MINI 2014 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

- non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2012 alla data di presentazione della dichiarazione
- non sono titolari di partita IVA
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.)
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
 - redditi di terreni e di fabbricati (anche con cedolare secca)
 - redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
 - redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
- intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro

PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO MINI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE SI APPLICANO LE STESSA MODALITÀ E GLI STESSI TERMINI PREVISTI PER IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE ORDINARIO.

1. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

I contribuenti sono obbligati a presentare il modello UNICO MINI 2014 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello UNICO MINI 2014 cartaceo i contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730.

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare il modello UNICO MINI 2014:

- direttamente per via telematica tramite servizio internet;
- tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico;
- tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare il modello UNICO MINI 2014, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.

2. QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

Il modello UNICO Mini 2014 deve essere presentato:

- dal 2 maggio 2014 al 30 giugno 2014 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 settembre 2014 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

3. TERMINI DI VERSAMENTO

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00 non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

4. ACCONTI

Da quest’anno nel modello Unico Mini vanno riportati, se dovuti, gli ammontari dell’acconto Irpef e dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2014.

Per stabilire se sono dovuti o meno gli acconti consultare le istruzioni al rigo RB12 e al rigo RN61 del Modello Unico ordinario.

5. COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti possono effettuare i versamenti su modello cartaceo o adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

6. RATEAZIONE

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili, entro il mese di novembre, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1 ^a	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2 ^a	30 giugno	0,16	31 luglio	0,16
3 ^a	31 luglio	0,49	1 settembre	0,49
4 ^a	1 settembre	0,82	30 settembre	0,82
5 ^a	30 settembre	1,15	31 ottobre	1,15
6 ^a	31 ottobre	1,48	1 dicembre	1,48
7 ^a	1 dicembre	1,81		

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

7. COMPENSAZIONE

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.

INDICE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Dati identificativi e domicilio fiscale	3	8. QUADRO RN – Calcolo dell’IRPEF	15
2. FAMILIARI A CARICO	3	9. QUADRO RV – Addizionali regionale e comunale all’IRPEF	20
3. QUADRO RA – Redditi dei terreni	4	10. QUADRO RX – Compensazione e rimborsi	22
4. QUADRO RB – Redditi dei fabbricati	5	11. Destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille	22
5. QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati	7	12. Firma della dichiarazione	23
6. QUADRO RL – Altri redditi	8	13. Impegno alla presentazione telematica	23
7. QUADRO RP – Oneri e spese	8	Tabella – Addizionali regionali all’IRPEF 2013	24

UNICO MINI 2014

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Prima di procedere alla lettura delle istruzioni consultate attentamente le informazioni fornite in copertina per verificare se siete in possesso dei requisiti e se ricorrono le condizioni che vi consentono di utilizzare il presente modello.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DOMICILIO FISCALE

Negli appositi spazi posti in alto nella prima pagina del modello indicare il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente.

ATTENZIONE: il modello UNICO MINI 2014 può essere compilato solo da coloro che non hanno variato il domicilio fiscale a partire dal 1° novembre 2012 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Nell'apposito rigo indicare i dati relativi al Comune del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione. Il codice catastale del Comune è rilevabile dall'elenco allegato alle istruzioni del Modello UNICO ordinario. Tali informazioni sono necessarie per l'individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

2. FAMILIARI A CARICO

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2013 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN6. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua nell'ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari** a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se dovete utilizzare più di quattro righe compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

ATTENZIONE: se nel corso del 2013 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel rigo 1 scrivere i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "C".

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2013. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2013, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2013, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere "7".

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Rigi da 2 a 4.

Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella "F" per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella "D" se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella "F". Si precisa che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2013;

Colonna 6 (minore di tre anni): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2012, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2013, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione spettante. La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

I genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario o in caso di affidamento con-

giunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera C. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.

In questa colonna indicare:

- per ogni figlio a carico:
 - '100' se la detrazione è richiesta per intero;
 - '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
 - '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
 - la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;
- per ogni altro familiare a carico:
 - '100' se l'onere grava per intero;

la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.

Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): Potete fruire di un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro** se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L'ulteriore detrazione spetta anche se l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno. Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se il secondo coniuge non è a suo carico (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

In questo rigo indicare la percentuale della detrazione spettante. L'ammontare dell'ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN6 col.3. Si ricorda che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Rigo 8 (Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente): indicare il numero di figli residenti all'estero (righe da 2 a 4 per i quali è barrata la casella "F" o "D") per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiscale. Tale informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico che è modulata in base al numero di figli. Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righe relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, in questo rigo dovrà essere indicato il valore 2.

Rigo 9 (Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente): indicare il numero di figli in affido preadottivo (righe da 2 a 6 per i quali è barrata la casella "F" o "D") per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

Con riferimento al medesimo figlio la compilazione dei righe 8 e 9 è alternativa.

3. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Deve essere utilizzato il Modello UNICO ordinario (colonne 6, 7 e 9 del quadro RA), in presenza di canoni di affitto in regime vincolistico e di situazioni particolari (es. mancata coltivazione del terreno)

Deve utilizzare questo quadro:

- chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta.

Terreni non affittati

Nel caso di terreni non affittati, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale (anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la cd. "Mini Imu"), mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'IMU che l'Irpef.

Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu. Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Inoltre, sono assoggettati ad Irpef i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per questi terreni, infatti, è previsto che per l'anno 2013 non sia dovuta l'Imu. In entrambi i casi va compilata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Se dovete utilizzare più di tre righe compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati dell'80 per cento per i redditi dominicali e del 70 per cento per i redditi agrari. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 15 per cento. La rivalutazione deve essere invece operata con l'aliquota del 5 per cento sui redditi derivanti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Righe da RA1 a RA3

Da quest'anno i redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione (come già avviene nel modello 730). La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.

Pertanto, se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA del Modello UNICO 2013, occorre tenere presente che quegli importi sono rivalutati quindi vanno riportati nelle colonne 1 e 3 al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

Colonna 1 (Reddito dominicale non rivalutato): ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;

Colonna 3 (Reddito agrario non rivalutato): ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2013 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno, occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo e barrando la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta) indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative condizioni di non applicazione dell'Imu:

'1' terreni esenti dall'Imu, come ad esempio i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

'2' terreni per i quali non è dovuta l'Imu per l'anno 2013. Si tratta dei terreni agricoli, e di quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Impresale e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righe (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righe per i quali sussiste la condizione agevolativa (rivalutazione del 5 per cento).

Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile).

Nella colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il quale non è dovuta l'IMU. Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l'IMU.

Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo:

1) presenza nella **colonna 2 (Titolo) del codice 1:** il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1, rivalutato dell'80% e aumentato del 15% se non è barrata la casella di colonna 10 o del 5% se tale casella è barrata, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:

- se non è compilata la casella di colonna 9 "Imu non dovuta", nella colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile);

- se è compilata la casella di colonna 9 "Imu non dovuta", nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).

3) presenza nella **colonna 2 (Titolo) del codice 3:** il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1, rivalutato dell'80% e aumentato del 15% se non è barrata la casella di colonna 10 o del 5% se tale casella è barrata, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).

Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato nella colonna 11;

4) presenza nella **colonna 2 (Titolo) del codice 4,** il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto le colonne 11 e 13 non vanno compilate.

Colonna 12 (Reddito agrario imponibile). Indicare il reddito agrario imponibile per ciascun terreno.

Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo

1) Presenza nella **colonna 2 (Titolo) del codice 1:** indicare l'importo del reddito agrario (col. 3), rivalutato dell'70% e aumentato del 15% se non è barrata la casella di colonna 10 o del 5% se tale casella è barrata, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

2) Presenza nella **colonna 2 (Titolo) del codice 4:** indicare l'importo del reddito agrario (col. 3), rivalutato dell'70% e aumentato del 15% se non è barrata la casella di colonna 10 o del 5% se tale casella è barrata, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

3) Presenza nella **colonna 2 (Titolo) del codice 3:** il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna.

Rigo RA11 (Totali): indicare i totali delle colonne 11, 12 e 13. Gli importi delle colonne 11 e 12 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 col. 5. L'importo della colonna 13 va riportato nel rigo RN50, col. 2.

Per il calcolo del reddito del terreno esposto in più righe consultare le istruzioni del modello UNICO PF ordinario.

4. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Deve essere utilizzato

il Mod. UNICO ordinario per:

- immobili locati a canone convenzionale in comuni ad alta densità abitativa (cod. 8 in col. 2 - tassazione ordinaria e cedolare secca);

- immobili siti in Abruzzo concessi in locazione (tassazione ordinaria e cedolare secca) o comodato a residenti nelle zone colpite dal sisma del 6/4/2009 (codici 14 e 15 in col. 2);

- situazioni particolari (col. 6), ad es. immobile distrutto,

- inagibile o canoni non percepiti per morosità;

- immobili esenti dall'IMU;

- abitazione principale parzialmente locata.

Devono utilizzare questo quadro coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario. Si ricorda che i locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Abitazione principale

Per l'anno 2013, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Diversamente, non sono dovute l'Impresale e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso" e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'Imu oppure la cd. "Mini Imu"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

L'IMU sostituisce l'Impresale e le relative addizionali regionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito. Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

Dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (Categorie catastali A1 – A11, escluso A10 e codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righe da RB1 a RB6) situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale,

assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Impresale e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3.

Compilazione del quadro RB

Se nel corso del 2013 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione. Se dovete utilizzare più di tre righe per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Nel caso di opzione per la cedolare secca, in sede di registrazione del contratto o in dichiarazione, nella sezione I del quadro RB vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", mentre nella sezione II del quadro RB devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Righe da RB1 a RB3

Da quest'anno la rendita catastale dei fabbricati va indicata nella colonna 1 senza operare alcuna rivalutazione (come già avviene nel modello 730). La rivalutazione del 5 per cento della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. Pertanto, se la rendita catastale dei fabbricati viene rilevata dal quadro RB del Modello UNICO 2013, occorre tenere presente che tale importo è rivalutato e quindi va riportato nella colonna 1 al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

Colonna 1 (Rendita catastale non rivalutata): indicare l'ammontare della rendita catastale senza operare alcuna rivalutazione. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

Colonna 2 (Utilizzo) indicare uno dei seguenti codici che individuano l'utilizzo dell'immobile:

- '1'** immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel rigo RN2;
Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a IMU non sono dovute Irpef e addizionali. Si tratta delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso") e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'Imu oppure la cd. "Mini Imu". In questo caso nella col. 12 (Casi particolari IMU) va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;
- '2'** immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione, oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10');
- '3'** immobile locato in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per la cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 e compilata la sezione II del quadro RB;
- '4'** immobile locato in regime legale di determinazione del canone o "equo canone". Nel caso di opzione per la cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 e compilata la sezione II del quadro RB;
- '5'** pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;
- '9'** questo codice deve essere utilizzato se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
 - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune;
 - bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- '10'** abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, ovvero unità in comproprietà utilizzata integralmente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più rigi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli rigi non può essere superiore a 365.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

- '1'** 95% del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;
- '2'** 75% del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- '3'** 100% del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;
- '4'** 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico**, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione. Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune) indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono indicati su più rigi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni, predisposta dal Dipartimento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali.

Colonna 10 (IMU dovuta per il 2013) indicare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013. Riportare anche l'importo della c.d. "Mini Imu" dovuta. Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'IMU dovuta in relazione alla percentuale di possesso. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU indicare l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore. Se i dati del fabbricato sono indicati su più rigi, l'importo dell'IMU dovuta essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'IMU in presenza di cause di esenzione;
- in caso di immobili condominiali, qualora l'IMU sia stata versata dall'amministratore di condominio.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. In questo caso è necessario compilare la sezione II del quadro RB.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '2'** abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso") e delle abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'Imu oppure la cd. "Mini Imu". Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;
- '3'** immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

Colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%), colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU), colonna 17 (Immobili non locati), colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU)

Nella **colonna 13** va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza opzione per l'applicazione della cedolare secca.

Nella **colonna 14** va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%.

Nella **colonna 16** va indicato il reddito non imponibile dell'abitazione principale e delle relative pertinenze assoggettato a IMU.

Nella **colonna 17** va indicato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU.

Nella **colonna 18** va indicato il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non assoggettato a IMU.

Indicare la quota di reddito per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:

Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo:

- se il **fabbricato è utilizzato come abitazione principale o relativa pertinenza** (codici 1 e 5 nella colonna 2 "Utilizzo"), calcolare l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); se non è compilata la casella "Casi part. IMU", l'importo così determinato va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU); se invece, nella casella "Casi part. IMU" è indicato il codice "2", l'importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU);
- se il **fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione** (codici 9 e 10 nella colonna 2 "Utilizzo"), indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se nella casella "Casi particolari IMU" è indicato il codice 3, il reddito va riportato per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);
- se il **fabbricato è tenuto a disposizione** (codice 2 nella colonna 2 "Utilizzo"), indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l'importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutato del 5%, aumentato di un terzo e rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se nella casella "Casi particolari IMU" è indicato il codice 3, il reddito va riportato per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);
- se l'**immobile è locato in regime di libero mercato** (codice 3 nella colonna 2 "Utilizzo") il reddito del fabbricato è pari al maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4). Se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria). Se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);
- se l'**immobile è locato in regime di equo canone** (codice 4 nel colonna 2 "Utilizzo"):
 - se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), indicare nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) l'importo del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4);
 - se invece è stata barrata la casella di colonna 11, va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4).

Dati del singolo fabbricato esposti in più righi (ad esempio è variato nel corso del 2013 l'utilizzo o la quota di possesso):

Quando i dati di un fabbricato sono esposti in più righe gli importi relativi ai redditi imponibili e non imponibili (colonne da 13 a 18) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righe utilizzati per indicare i dati del fabbricato stesso.

Per il calcolo del reddito del fabbricato esposto in più righe consultare le istruzioni del Modello Unico ordinario.

Rigo RB10 (Totali): indicare il totale degli importi delle colonne 13, 14, 16, 17 e 18. La somma delle colonne 13 e 18 dovrà essere riportata, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1, colonna 5. I totali delle colonne 16 e 17 devono essere riportati nel rigo RN50 rispettivamente alle colonne 1 e 2. Il totale della colonna 18 va riportato nel rigo RN2 ai fini della deduzione prevista per l'abitazione principale assoggettata ad Irpef.

Se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

Rigo RB11 (Imposta cedolare secca): il rigo è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca.

Colonna 3 (Imposta cedolare secca) indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota ordinaria, pari al 21 per cento dell'importo indicato nella colonna 14 del rigo RB10.

Colonna 4 (Eccedenza dichiarazione precedente): riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicato nella colonna 4 del rigo RX15 del Mod. UNICO 2013. Se nel 2013 avete fruito dell'assistenza fiscale ed il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 39 del CUD 2014. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna anche l'eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 164 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge).

Colonna 5 (Eccedenza compensata modello F24): indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24.

Colonna 6 (Acconti versati): riportare in questa colonna:

– l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1840 e 1841 e l'anno 2013;

– l'importo indicato nei punti 26 e 27 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013).

Per determinare l'imposta sostitutiva a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col. 3 – col. 4 + col. 5 – col. 6

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 11** (Imposta a debito). Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'irpef.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 12** (Imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 1 del rigo RX4.

Rigo RB12 Acconto cedolare secca locazioni per l'anno 2014

Da quest'anno nel modello Unico Mini va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto della cedolare secca per l'anno 2014.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto consultare le istruzioni del Modello Unico ordinario.

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione se risulta barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca".

Righi RB21 e RB22

Colonna 1 (N. rigo): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro RB, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I;

Colonna 2 (N. Mod.): se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato;

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto;

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3P, 3T).

Colonna 5 (N. e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione) presso il quale è stato registrato il contratto.

Colonna 7: barrare la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno che non è stato registrato. Se è barrata la casella non vanno compilate le colonne 3, 4, 5 e 6.

Colonna 8: se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI, oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

5. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Deve essere utilizzato il Mod. UNICO ordinario per:

- compensi per lavori socialmente utili agevolati;
- somme erogate per l'incremento della produttività (tassazione ordinaria o con imposta sostitutiva);
- contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta sui redditi superiori a 300.000 euro;
- redditi prodotti in zone di frontiera;
- lavoratori e ricercatori rientrati in Italia con agevolazione non riconosciuta dal sostituto.

Righi RC1-RC2

In questi righi dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Per tali detrazioni consultate le istruzioni relative al rigo RN7 (colonne 1 e 2).

Colonna 1 (tipologia reddito): la compilazione di questa colonna è obbligatoria. Indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito:

'1' reddito di pensione;

'2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi.

Colonna 2 (indeterminato/determinato): compilate questa colonna se dichiarate un reddito di lavoro dipendente. In tal caso indicare uno dei seguenti codici:

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Colonna 3 (Redditi): indicare l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2014 o del CUD 2013. Se nel corso del 2013 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro. Se siete invece in possesso di un CUD 2014 o di un CUD 2013 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2014 o del CUD 2013. In questo caso, nella colonna 1 del rigo RC6 riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2014 o del CUD 2013 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2014 o del CUD 2013.

Rigo RC5 Totale: indicare il risultato della seguente operazione: RC1 + RC2. Riportare tale importo nel rigo RN1 col. 5.

Rigo RC6 Periodo di lavoro

Nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la detrazione d'imposta (365 per l'intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata nel punto 3 del CUD 2014 o del CUD 2013.

ATTENZIONE: se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta (365 per l'intero anno). Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2014 o del CUD 2013. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

ATTENZIONE: se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Rigo RC7 Altri redditi assimilati

In questo rigo dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (per tali detrazioni consultate le istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4).

Colonna 1: barrare la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.

Colonna 2: indicare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2014 o del CUD 2013. Riportare tale importo nel rigo RN1 col. 5.

Rigo RC10: Ritenute IRPEF e addizionali Irpef e addizionali regionale e comunale all'IRPEF

Colonna 1: indicare il totale delle ritenute IRPEF, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, risultante dal punto 5 del CUD 2014 o del CUD 2013. Riportare tale importo nel rigo RN32.

Colonna 2: indicare il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 6 del CUD 2014 o del CUD 2013. Riportare tale importo nel rigo RV3.

Colonna 3: indicare l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 10 del CUD 2014 o del CUD 2013. Riportare tale importo nel rigo RV11, colonna 1.

Colonna 4: indicare il saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 11 del CUD 2014 o del CUD 2013. Riportare tale importo nel rigo RV11, colonna 1.

Colonna 5: indicare l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 13 del CUD 2014. Riportare tale importo nel rigo RV17, colonna 6.

6. QUADRO RL – ALTRI REDDITI**Righi RL14, RL15 e RL16**

Per i redditi da indicare nei seguenti righi sono previste specifiche detrazioni determinate, se spettanti, nel rigo RN7 col. 4.

Nella **colonna 1** indicare i corrispettivi, nella **colonna 2**, le spese relative, che possono essere portate in detrazione solo se inerenti alla produzione dei relativi redditi.

Rigo RL14: indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Rigo RL15: indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

Rigo RL16: indicare i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia, percepita per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482).

Rigo RL18: indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL14 a rigo RL16. Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto, nella colonna 2 dei righi da RL14 a RL16 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL16, colonna 2.

Rigo RL19: indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colonna 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL18, colonna 2) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1 col. 5.

Rigo RL20: indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto che sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN32.

7. QUADRO RP – ONERI E SPESE

Deve essere utilizzato il Modello UNICO ordinario in presenza di:

- spese sanitarie per patologie esenti sostenute per familiari non a carico;
- scelta della rateazione per spese di cui ai righi da RP1 a RP5;
- contributi per previdenza complementare;
- canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per cui spettano le detrazioni di cui all'art. 16 del TUIR;
- investimenti in imprese start up.

Questo quadro è destinato all'indicazione di particolari spese che consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta (oneri detraibili) ovvero permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda (oneri deducibili).

SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento

ATTENZIONE: nei righi da RP1 a RP14 comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD con il codice corrispondente al rigo.

Rigo RP1 Spese sanitarie: indicare le spese sanitarie comprensive della franchigia di **129,11 euro**. La detrazione spetta per le spese sanitarie, diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica, sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni rese da un medico generico (compresa l'omeopatia), ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze, acquisto di medicinali, spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna), importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. La stessa detrazione d'imposta spetta anche per le spese di assistenza specifica sostenute per: assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012).

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale (identificativo della qualità del farmaco) e il codice fiscale del destinatario.

Rigo RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Rigo RP4 Spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili, nonché di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di **18.075,99 euro**, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di **18.075,99 euro**.

Rigo RP5 Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto. Per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di **516,46 euro** (vedere le istruzioni al rigo RP81).

Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro**. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario e a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo.

Righi da RP8 a RP14 Altre spese per le quali spetta la detrazione

Indicare le spese contraddistinte dai codici da **8 a 35 e 99**, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici **41 e 42**, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 24 per cento,

ATTENZIONE: nei righi da RP8 a RP14 vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2014 o del CUD 2013 con il codice corrispondente.

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare i codici relativi ai seguenti oneri:

Codice 8 Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993: indicare, per un importo non superiore a **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di **abitazioni diverse dalla principale**, stipulati prima del 1993.

Codice 9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio: indicare gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **2.582,28 euro**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Codice 10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale: con questo codice indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di **2.582,28 euro**.

Codice 11 Interessi per prestiti o mutui agrari: con questo codice indicare gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. L'importo dell'onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Codice 12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. Con questo codice indicare:

– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, indicare i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, indicare i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

L'importo non deve superare complessivamente **630 euro**.

Codice 13 Spese di istruzione: indicare l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

Codice 14 Spese funebri: indicare le spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **1.549,37 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre utilizzare un nuovo modulo, compilando la casella "Mod. N;" posta in alto a destra.

Codice 15 Spese per addetti all'assistenza personale: indicare le spese, per un importo non superiore a **2.100,00 euro**, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo "Familiari a carico". Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Il limite di 2.100,00 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti assistiti. Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100,00 euro dovrà essere ripartito tra di loro. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Codice 16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi: con questo codice indicare le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da RP8 a RP14 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino: i dati identificativi del soggetto che ha reso la prestazione; la causale del pagamento; l'attività sportiva praticata; l'importo corrisposto; i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Codice "17" (Spese per intermediazione immobiliare): indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000,00 euro**. Se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, entro lo stesso limite, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

Codice "18" (Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede): indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un ateneo situato in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di affitto stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431. La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. L'importo da indicare non può essere superiore a **2.633,00 euro**. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Codice "20" (Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari). Indicare le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati. Le erogazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei righe da RP8 a RP14.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Codice "21" (Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche) Indicare le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a **1.500,00 euro**, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

Codice "22" (Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso) Indicare i contributi associativi, fino a **1.291,14 euro**, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari.

Codice "23" (Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale) Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a **2.065,83 euro**;

Codice "24" (Erogazioni liberali a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia") Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo;

Codice "25" (Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico) Indicare le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico. Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.

Codice "26" (Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche) Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni;

Codice "27" (Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo) Indicare le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Codice "28" (Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale) Indicare le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. In particolari ipotesi il limite è elevato al 30 per cento;

Codice "29" (Spese veterinarie) Indicare le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di **129,11 euro** e nel limite massimo di **euro 387,34**.

Codice "30" (Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381) Indicare le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano esseri i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006);

Codice "31" (Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado) Indicare le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;

Codice "32" (Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea) Indicare i contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l'attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19%, dall'imposta dovuta dai contribuenti cui l'interessato risulta fiscalmente a carico. Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel rigo RP21;

Codice "33" (Spese per asili nido) Indicare le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a **euro 632,00** annui per ogni figlio.

Codice '35' (Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato). Indicare le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.

Codice "99" (Altre spese) le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

I codici, da indicare nei righe da RP8 a RP14, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del **24 per cento** sono i seguenti:

Codice "41" per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2013 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

Codice "42" per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. La detrazione spetta in relazione ad importi delle erogazioni liberali compresi tra 50 e 10.000 euro annui. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale.

Rigo RP15 Totale delle spese sulle quali determinare la detrazione: questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di spese che danno diritto alla detrazione del 19 e/o del 24 per cento.

Colonna 2: calcolare $SpeseSenzaFranchigia = RP1 - 129$ ricondurre a zero se il risultato è negativo

riportare nella colonna 2 il risultato della seguente operazione: $SpeseSenzaFranchigia + RP3$

Colonna 3: in questa colonna riportare la somma degli altri oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del **19 per cento** (somma degli importi dei righe da RP4 a RP7 e degli importi dei righe da RP8 a RP14, con codici da **8 a 35** e codice **99**).

Colonna 4: In questa colonna riportare la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Colonna 5: in questa colonna riportare la somma degli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del **24 per cento** (somma degli importi dei righe da RP8 a RP14, con codici 41 e 42).

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN13 colonna 1, il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP15 colonna 4 e nel rigo RN13 colonna 2, il 24 per cento di quanto indicato nel rigo RP15 colonna 5.

SEZIONE II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione indicare gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione. Non devono essere considerati gli oneri indicati nel punto 129 del CUD 2014 e/o del CUD 2013, e nel punto 120 del CUD 2014 o del CUD 2013. **Rigo RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali:**

Nella **colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli)** indicare l'importo dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2013 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

La deduzione dal reddito spetta solo per la parte di contributi che supera complessivamente l'importo di 40 euro. Pertanto indicare nella presente colonna l'importo dei contributi versati che supera tale limite.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Rientrano in questa voce ad esempio, i contributi versati sia per la c.d. assicurazione casalinghe che per il riscatto degli anni di laurea.

La deduzione spetta anche se gli oneri indicati nelle colonne 1 e 2 sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rigo RP22 Assegno corrisposto al coniuge

Nella **colonna 1** indicare il codice fiscale del coniuge al quale è stato corrisposto l'assegno periodico. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dell'assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non sono deducibili gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**. Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

Rigo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;

- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
- Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino ad un importo massimo di **1.032,91 euro**.

Rigo RP25 Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a: assistenza infermieristica e riabilitativa, personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, personale con la qualifica di educatore professionale, personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Le persone con disabilità possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

Rigo RP26 Altri oneri deducibili: nella **colonna 1** indicare il codice identificativo di ciascun onere e nella **colonna 2** il relativo importo.

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Poiché le ONG sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale; associazioni di promozione sociale; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Non vanno indicate nel rigo RP 26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 24 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da RP8 a RP14, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righida RP8 a RP14, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali. Dette liberalità possono essere dedotte in favore di università, fondazioni universitarie; istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica; enti parco; enti parco regionali e nazionali.

"6" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, ad esempio i contributi ai consorzi obbligatori esclusi i contributi agricoli unificati e le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Rigo RP33 Totale degli oneri deducibili: riportare la somma degli importi indicati nei righe da RP21, colonne 1 e 2 e nei righe da RP22 a RP26. Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.

SEZIONE III A – Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o 65 %)

1. Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi per la cablatura degli edifici, il contenimento dell'inquinamento acustico, l'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, l'esecuzione di opere interne;
- interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Possono usufruire di tale agevolazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Condizioni per fruire della detrazione

Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

- causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da RP51 a RP53) delle seguenti informazioni:

- dati catastali identificativi dell'immobile;
- estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
- altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

La detrazione d'imposta prevista è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute nell'anno 2013 e per quelle sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012;
- **41 per cento** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- **36 per cento** per le spese sostenute dal 2004 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione va ripartita in **10 rate di pari importo**. I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di:

- **euro 48.000** per le spese sostenute dal 2003 al 25 giugno 2012;
- **euro 96.000** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione il limite di spesa va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella **prosecuzione di lavori** iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti nel 2013, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di **morte del titolare** il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'**erede** che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Nel caso in cui le **spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario**, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente), spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare.

2. Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Per le spese sostenute negli anni passati la detrazione spetta nella misura:

- del **36 per cento** se il rogito è avvenuto dal 2004 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- del **41 per cento** se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006;

L'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- **77.468,53 euro** nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- **48.000,00 euro** nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Compilazione dei rigi da RP41 a RP45

Nella **colonna 1 (Anno)**, indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Nella **colonna 2 (2006 o 2012 o 2013-antisismico)** compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012 oppure nel 2013 nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Indicare uno dei seguenti codici:

'1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);

'2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);

'3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%);

'4' spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (detrazione del 65 %).

Nella **colonna 3 (Codice fiscale)** la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

Lavori su parti comuni condominiali

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei rigi da RP51 a RP52, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Nella **colonna 4 (Interventi particolari)**, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte, indicare il codice:

'1' nel caso di spese per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso nell'anno indicato in colonna 1 (**lavori che proseguono in più anni**). Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

'4' nel caso di spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Le **colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari)** sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile nel 2013 (codice 4 in colonna 5) o ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2012, hanno rideterminato negli anni dal 2009 al 2011 il numero delle rate di detrazione.

In particolare:

- nella **colonna 5 (Codice)** indicare uno dei seguenti codici:

'1' nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;

'2' nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel 2011 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;

'3' nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2011, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;

'4' nel caso in cui, nel corso dell'anno 2013, il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa, sostenuta in anni precedenti, in 10 rate. In questo caso non vanno compilate le colonne 6 e 7;

- nella **colonna 6 (Anno)** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici "2" o "3", (doppia rideterminazione), deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 7 (Rideterminazione rate)** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non deve essere compilata se il numero di rate residue è inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);

Nella **colonna 8 (numero rata)** indicare il numero della rata che si utilizza per il 2013 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10). Per le spese sostenute nel 2013 va indicato il numero '1' nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.

Nella **colonna 9 (Importo rata)** indicare l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 8. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.

Nella **colonna 10 (N. d'ordine immobile)**: questa colonna va compilata solo per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2013. Lo stesso numero va riportato nella colonna 1 della seguente sezione III-B del quadro RP, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Rigo RP48 (Totale rate)

Colonna 1 (detrazione del 41 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP45 nei quali è compilata la colonna 2 con il codice "1". Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN14 col.1;

Colonna 2 (detrazione del 36 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP45 nei quali la colonna 2 non è compilata e l'anno indicato in col. 1 è diverso dal 2013 ovvero la col. 2 è compilata con il codice "2". Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel rigo RN14 col. 2;

Colonna 3 (detrazione del 50 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP45 nei quali la colonna 2 non è compilata e l'anno indicato in col. 1 è il 2013 ovvero la col. 2 è compilata con il codice "3". Su questa somma si determina la detrazione del 50 per cento che va riportata nel rigo RN14 col. 3;

Colonna 4 (detrazione del 65 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP45 nei quali la colonna 2 è compilata con il codice "4". Su questa somma si determina la detrazione del 65 per cento che va riportata nel rigo RN14 col. 4.

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella presente sezione vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2013. Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi RP51 e RP52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro RP. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro RP si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali pertanto, non devono essere compilate le successive colonne dei righi RP51 e RP52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbanico): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo RP 53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento)

Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi RP51 e RP52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo RP53).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo RP 53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro RP. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi RP51 e RP52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo RP 53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online';

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione: (3, 3A, 3B, 3P, 3T)

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nell'apposita Tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 7 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se le spese sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartita in **10 rate annuali di pari importo**. Il limite di spesa è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito.

Rigo RP57

Colonna 1 e 3 (Spesa arredo immobile) – Compilare una colonna per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. Indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro. In presenza di più di due immobili ristrutturati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Colonne 2 e 4 (Importo rata) - Indicare l'importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata rispettivamente nelle colonne 1 e 3.

Colonna 5 (Totale rate) – Riportare la somma degli importi indicati nelle delle colonne 2 e 4. Su questo importo si determina la detrazione del 50 per cento che va riportata nel rigo RN15.

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2013 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale.

La **detrazione d'imposta** è pari al:

– **55 per cento**, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;

– **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2013 la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato).

Le **tipologie di interventi** previste sono: riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sull'involucro di edifici esistenti; installazione di pannelli solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

La detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, dal 1° gennaio 2009, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto. **Entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, devono essere **trasmessi all'ENEA** telematicamente (www.acs.enea.it), i dati contenuti nell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento.

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo è necessario inviare una apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Il modello di comunicazione è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Righi RP61 e RP62

Nella **colonna 1 (Tipo intervento)** indicare il codice relativo alla tipologia di intervento da effettuare:

"1" Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: sono tali gli interventi che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A;

"2" Interventi sull'involucro degli edifici esistenti: sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, nel rispetto dei requisiti richiesti in apposita tabella (decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato B, requisiti successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010);

"3" Installazione di pannelli solari: sono tali gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;

"4" Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: sono tali gli interventi concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia la sostituzione, anche solo parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nella **colonna 2 (Anno)**, indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Colonna 3 (Periodo 2013), Indicare uno dei seguenti codici:

"1" spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

"2" spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Nella **colonna 4 (Casi particolari)** è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte. Indicare il codice:

"1" nel caso di spese sostenute per lavori iniziati dal 2008 al 2012 e ancora in corso nel 2013;

"2" nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2013 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell'anno 2013;

"3" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 2.

La **colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate)** contribuenti che dal 2009 al 2013 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso dell'anno 2008, se hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero di rate scelte da chi ha sostenuto la spesa indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione e nella colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione.

Nella **colonna 6 (Rateazione)** indicare il numero di rate in cui va ripartita la detrazione:

– se la spesa è stata sostenuta dal 2011 al 2013 indicare '10';

– se la spesa è stata sostenuta nel 2009 o nel 2010 indicare '5';

– se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il numero di rate, compreso tra 3 e 10, in cui si è scelto di ripartire la detrazione. La scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 4 ("rideterminazione rate") in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare).

Nella **colonna 7 (Numero rata)** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2013.

Nella **colonna 8 (Spesa totale)** indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i **limiti** sotto descritti in relazione alla tipologia dell'intervento:

• per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**):

– **181.818,18 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);

– **153.846,15 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%).

La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro;

• per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e l'installazione di pannelli solari (**codice "3"**):

– **109.090,90 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);

– **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%).

La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;

• per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**):

– **54.545,45 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);

– **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%).

La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

Nella **colonna 9 (Importo rata)** indicare l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (colonna 8), per il numero delle rate scelte indicato nella colonna 6. Per il calcolo della rata nei casi di rideterminazione vedere gli esempi presenti nelle istruzioni del Modello Unico ordinario.

Rigo RP65 (Totale rate - Detrazione 55%) riportare la somma degli importi indicati nei righi RP61 e RP62 nei quali la colonna 3 non è compilata oppure è compilata con il codice "1". Su questa somma si determina la detrazione del 55 per cento che va riportata nel rigo RN16 col. 1.

Rigo RP66 (Totale rate – Detrazione 65%) riportare la somma degli importi indicati nei rigi RP61 e RP62 nei quali la colonna 3 è compilata con il codice "2". Su questa somma si determina la detrazione del 65 per cento che va riportata nel rigo RN16 col. 2.

SEZIONE VI – Altre detrazioni

Rigo RP81 Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN17.

Rigo RP82 - Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009)

Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della quinta rata della detrazione.

In questo rigo va riportato lo stesso importo che è stato indicato nel modello Unico 2013 presentato per l'anno 2012 (rigo RP82). Se lo scorso anno è stato presentato un modello 730 in questo rigo va riportato un quinto dell'importo indicato nel rigo E82 del mod. 730/2013.

La detrazione deve essere indicata nel rigo RN17.

Rigo RP83 Altre detrazioni

Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.

Codice "1" Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Possono fruire di questo beneficio, previsto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione, i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001. Riportare l'importo della detrazione, indicato in colonna 2, nel rigo RN17

Codice "2" Detrazione per le donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova"

La detrazione spetta per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" per l'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Si precisa che per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda. Pertanto, nella colonna 2 deve essere indicato l'intero ammontare della donazione effettuata, mentre nel rigo RN17 deve essere indicato l'ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

8. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

Deve essere utilizzato il Modello UNICO ordinario se si intende fruire di crediti d'imposta

Questo quadro riassume tutti i dati utili per determinare l'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2013 tenendo conto delle detrazioni previste, degli acconti versati e delle ritenute d'acconto.

Rigo RN1 Reddito complessivo

Colonna 1 (Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali): indicare l'importo risultante dalla seguente operazione:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14

Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di famiglia fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).

Colonna 5: indicare la somma dei redditi risultante dalla seguente operazione:

RA11 col. 11+ RA11 col. 12+ RB10 col. 13 + RB10 col.18 + RC5 + RC7 + RL19

Rigo RN2 Deduzione per l'abitazione principale

Riportare nel presente rigo l'importo indicato nel rigo RB10, colonna 18.

Per l'abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della renditacatastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Tale deduzione si applica esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all'IMU, il cui reddito quindi concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

Rigo RN3 Oneri deducibili: riportare la somma degli oneri deducibili, indicata nel rigo RP33.

Rigo RN4 Reddito imponibile: indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione: RN1 col. 5 – RN2-RN3

Se il risultato è negativo, scrivere "0" (zero) nel presente rigo e nei rigi RN5 (imposta lorda) e RN26 (imposta netta).

Rigo RN5 Imposta lorda: indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4. Per determinare l'imposta utilizzate la seguente tabella.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
fino a euro 15.000,00		23	23% sull'intero importo	
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente	55.000,00
oltre euro 75.000,00		43	25.420,00 + 43% parte eccedente	75.000,00

• Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 col. 5) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore ad euro 185,92. In questo caso l'imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo. Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l'intero anno (RC6 col. 2 pari a 365). Se invece, non avete goduto per l'intero anno di tali redditi di pensione, per verificare se l'imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione percepito all'intero anno operando come di seguito descritto:

Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nei rigi RC1 e RC2 per i quali è indicato il codice "1" nella colonna 1;

$$\text{Reddito Pensione Annuale} = \frac{365}{\text{giorni di pensione (RC6 col. 2)}} \times \text{Totale Reddito di pensione}$$

Non è dovuta imposta se l'importo del **Reddito Pensione Annuale** non è superiore a euro 7.500,00 .

• Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500,00 euro, l'imposta non è dovuta e pertanto il rigo RN5 non deve essere compilato.

ATTENZIONE: per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia (rigo RN6) al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca. Il reddito di riferimento è indicato nella colonna 1 del rigo RN1.

Rigo RN6 colonna 1 Detrazione per coniuge a carico

Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino a euro 800 decrescente all'aumentare del reddito, che si azzerà se il reddito supera euro 80.000. Tale detrazio-

ne si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – RN2

La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico.

Determinare l'importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:

A) Reddito per detrazioni non superiore ad euro 15.000

$$\text{Calcolare: Quoziente} = \frac{\text{Reddito per detrazioni}}{15.000}$$

Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete. Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo:

$$\text{Detrazione spettante} = [800 - (110 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{mesi a carico}}{12}$$

Riportare nel rigo RN6 colonna 1 l'importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000

La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690 da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l'importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico. Individuare l'eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di "Reddito per detrazioni":

Reddito per detrazioni superiore ad euro	Reddito per detrazioni fino a euro	Maggiorazione spettante
15.000	29.000	zero
29.000	29.200	10
29.200	34.700	20
34.700	35.000	30
35.000	35.100	20
35.100	35.200	10
35.200	40.000	zero

$$\text{Detrazione spettante} = 690 \times \frac{\text{mesi a carico}}{12} + \text{Maggiorazione (come sopra determinata)}$$

Riportare nel rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000

$$\text{Calcolare: Quoziente} = \frac{80.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{40.000}$$

Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$\text{Detrazione spettante} = 690 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{mesi a carico}}{12}$$

Riportare nel rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 80.000.

La detrazione per coniuge a carico è pari a zero.

Rigo RN6 colonna 2 Detrazione per figli a carico

Per ciascun figlio a carico è prevista una Detrazione Teorica pari a:

– 950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;

– 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 "minore di tre anni" del prospetto dei familiari a carico compilata).

La Detrazione Teorica è aumentata di un importo pari a:

– 400 euro per ciascun figlio con disabilità (casella D barrata nel prospetto dei "Familiari a carico");

– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

La detrazione teorica deve essere rapportata al **numero di mesi a carico** (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla **percentuale di spettanza** (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico, che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l'importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del Reddito per detrazioni del contribuente e del numero di figli a carico. Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

1) Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1-rigo RN2

2) Incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000

3) Quoziente = $\frac{(95.000 + \text{Incremento}) - \text{Reddito per detrazioni}}{(95.000 + \text{Incremento})}$

A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete.

B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo: Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente

Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.

Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.

Riportare nel rigo RN6 colonna 2 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante

Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale, in quanto il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole.

Rigo RN6 Colonna 3 - Ulteriore detrazione per figli a carico

Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200.

Pertanto, se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di cui al rigo RN6 colonna 2, riportate in questo rigo l'ammontare dell'ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto.

Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro Reddito per detrazioni è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire dell'ulteriore detrazione. Qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale credito va indicato nel rigo RN29 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.

Rigo RN6 Colonna 4 Detrazione per altri familiari a carico

Per ogni altro familiare a carico (casella "A" barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" compilata nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l'importo di quella effettivamente spettante è in funzione del Reddito per detrazioni del contribuente. Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Reddito per detrazioni} = \text{rigo RN1 col. 1} - \text{rigo RN2}$$

$$2) \text{ Quoziente} = \frac{80.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{80.000}$$

A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete.

B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo: Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico.

Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.

Riportare nel rigo RN6 colonna 4 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Rigo RN7 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e di pensione

Le diverse tipologie di detrazioni non sono cumulabili tra loro. La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo d'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spetteranno entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

ATTENZIONE: per il calcolo delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e altri redditi (rigo RN7) al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca. Il reddito di riferimento è indicato nella colonna 1 del rigo RN1.

Rigo RN7 colonna 1-Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Compilare questa colonna se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righe RC1 e RC2 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente) ed è stata compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto: Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1

Determinare l'importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:

A) Reddito per detrazioni fino ad euro 8.000

Se il Reddito per detrazioni non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840 da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:

$$\text{Detrazione} = 1.840 \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato (codice 1 nella col. 2 dei righe RC1 e RC2) la detrazione spettante è pari ad euro 690. Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato (codice 2 nella col. 2 dei righe RC1 e RC2) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380. Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire della detrazione più favorevole pari ad euro 1.380. Riportare nel rigo RN7 colonna 1 l'importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{7.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.338 + (502 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN7, colonna 1 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.338 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}]$$

3) Se il Reddito per detrazioni è superiore ad euro 23.000 e non è superiore ad euro 28.000 la detrazione come sopra determinata deve essere aumentata di un determinato importo, come descritto nella tabella che segue:

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito per detrazioni superiore ad euro	Reddito per detrazioni fino a euro	Maggiorazione spettante
	23.000	zero
23.000	24.000	10
24.000	25.000	20
25.000	26.000	30
26.000	27.700	40
27.700	28.000	25
28.000		zero

L'importo della maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta per l'intero ammontare. Riportare nel rigo RN7, colonna 1 l'importo della detrazione come sopra determinata.

D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 55.000.

La detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.

Rigo RN7 Colonna 2 Detrazione per redditi di pensione

Compilare questa colonna se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei righe RC1 e RC2 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 (pensione) ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione). Sono previste diverse detrazioni per redditi di pensione in relazione all'età del contribuente.

• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2013 non ha compiuto 75 anni di età

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto: Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 - rigo RN2

A) Reddito per detrazioni fino ad euro 7.500

Se il Reddito per detrazioni non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$\text{Detrazione} = 1.725 \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 nel rigo RN7 colonna 2 riportare l'importo della detrazione minima prevista pari ad euro 690.

Riportare nel rigo RN7, colonna 2 l'importo della detrazione come sopra determinata

B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{7.500}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.255 + (470 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN7 colonna 2 l'importo della detrazione come sopra determinata

C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = \frac{1.255 \times \text{Quoziente} \times \text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN7 colonna 2 l'importo della detrazione come sopra determinata

D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 55.000 La detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2013 ha compiuto 75 anni di età

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto: Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1

A) Reddito per detrazioni fino ad euro 7.750

Se il Reddito per detrazioni non è superiore ad euro 7.750 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713. Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$\text{Detrazione} = \frac{1.783 \times \text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN7 colonna 2 riportare l'importo della detrazione minima prevista pari ad euro 713,00.

B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{7.250}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = [1.297 + (486 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN7 colonna 2 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.297 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Riportare nel rigo RN7 colonna 2 l'importo della detrazione come sopra determinata.

D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 55.000 La detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

Rigo RN7 colonne 3 e 4 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi

Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel rigo RC7;
- redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righe RL14, RL15 e RL16).

Per determinare la detrazione spettante, con riferimento ai redditi sopra indicati, con esclusione delle somme percepite per assegni periodici del coniuge, operare come di seguito descritto:

Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1

A) Reddito per detrazioni fino ad euro 4.800

La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo nel **rigo RN7 colonna 4.**

B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000

$$\text{Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{50.200}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$\text{Detrazione spettante} = 1.104 \times \text{Quoziente}$$

Riportare nel **rigo RN7 colonna 4.** l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 55.000

La detrazione è pari a zero.

Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge

Se nel rigo RC7 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d'imposta con le modalità di seguito descritte: Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 - rigo RN2

A) Reddito per detrazioni fino ad euro 7.500

Se il reddito per detrazioni non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725. Riportare tale importo nella **colonna 4** del **rigo RN7** e barrare l'apposita casella presente nella **colonna 3**.

B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{15.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{7.500}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.255 + (470 \times \text{Quoziente})$$

Riportare nella **colonna 4** del **rigo RN7** l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella **colonna 3**.

C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

$$1) \text{ Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$2) \text{ Detrazione spettante} = 1.255 \times \text{Quoziente}$$

Riportare nella **colonna 4** del **rigo RN7** l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella **colonna 3**.

D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 55.000

La detrazione è pari a zero.

Rigo RN8 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro: indicare la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo RN6 e nelle colonne 1, 2 e 4 del rigo RN7

Rigo RN13 Detrazione per oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP

Nella **colonna 1** riportare il **19 per cento** dell'importo indicato nel rigo RP15, col.4

Nella **colonna 2** riportare il **24 per cento** dell'importo indicato nel rigo RP15, col.5

Rigo RN14 Detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP (ristrutturazioni)

Nella **colonna 1** riportare il 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 1

Nella **colonna 2** riportare il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 2

Nella **colonna 3** riportare il 50 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 3

Nella **colonna 4** riportare il 65 per cento dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 4

Rigo RN15 Detrazione per spese indicate nella Sezione III C-del quadro RP (arredo immobili ristrutturati): indicare il 50 per cento dell'importo indicato nel rigo RP 57, col.5.

Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella Sezione IV del Quadro RP (risparmio energetico):

Nella **colonna 1** riportare il 55 per cento dell'importo indicato nel rigo RP65;

Nella **colonna 2** riportare il 65 per cento dell'importo indicato nel rigo RP66.

Rigo RN17 Detrazione per oneri indicati nella Sezione VI del Quadro RP (altre detrazioni): se è stata barrata la casella del rigo **RP81**, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, indicare euro 516,46 in questo rigo. Riportare il 20 per cento del rigo RP82. Riportare l'importo indicato nella colonna 2 del rigo **RP83**.

Rigo RN22 Totale detrazioni d'imposta: indicare la somma risultante dalla seguente operazione:

$$\text{RN8} + \text{RN13 col.1} + \text{RN13 col.2} + \text{RN14 col.1} + \text{RN14 col.2} + \text{RN14 col.3} + \text{RN14 col.4} + \text{RN15} + \text{RN16 col.1} + \text{RN16 col.2} + \text{RN17}$$

Rigo RN26 Imposta netta: per compilare il presente rigo effettuare il seguente calcolo: $\text{RN5} - \text{RN22}$.

Se il risultato è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero.

Rigo RN29 Crediti residui per detrazioni incipienti: in questo rigo deve essere indicato l'ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico (rigo RN6 col.3) che non ha trovato capienza nell'imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione. A tal fine calcolare: $\text{RN22} - \text{RN5}$.

Se il risultato è maggiore di zero, tale importo deve essere indicato in questo rigo nei limiti di quanto indicato nel rigo RN6 col.3.

Se il risultato è minore o uguale a zero, l'ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell'imposta lorda (RN5) e pertanto questo rigo non deve essere compilato.

Rigo RN32 Ritenute totali: indicare la somma degli importi dei rigi RC10 colonna 1 e RL20.

Rigo RN33 DIFFERENZA: indicare l'importo che risulta dalla seguente operazione: $\text{RN26} - \text{RN29} - \text{RN32}$.

Se il risultato è negativo, indicare l'importo preceduto dal segno meno.

Rigo RN35 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione: se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Imu ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 1** anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RN36 riportare l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.

Nella **colonna 2** riportare l'importo di colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2013 o Unico Mini 2013, relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se nel 2013 avete fruito dell'assistenza fiscale ed il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 36 del CUD 2014 o del CUD 2013. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 1. Indicare, inoltre, nella presente colonna, l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell'anno successivo.

Rigo RN36 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24: indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN35, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24. Nel presente rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

Rigo RN37 Acconti

Nella **colonna 5** indicare la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" del mod. F24 (codici tributo "4033" e "4034", anno di riferimento "2013").

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati. Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 21 e 22 del CUD 2014 o del CUD 2013. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Rigo RN38 Restituzione bonus

Colonna 1 (Bonus incapienti): i contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge del 1° ottobre 2007 n. 159, consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante.

Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie): i contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante.

Rigo RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incipienti: tale rigo è riservato all'esposizione degli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d'imposta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

In questo rigo va riportato l'importo indicato nel punto 104 del CUD 2014 relativo all'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta pari alla quota dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Righi RN41 e RN42 Imposta a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione: RN33 – RN35 col. 2 + RN36 – RN37 col. 5 + RN38 col. 1 + RN38 col. 2 + RN39

Imposta a debito

Se il risultato di tale operazione è positivo (DEBITO) riportare l'importo così ottenuto nel **rigo RN41**.

Imposta a credito

Se il risultato di tale operazione è negativo (CREDITO) indicare l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel **rigo RN42**. Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

ATTENZIONE: l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.

ALTRI DATI

Rigo RN50 Nel presente rigo vanno indicati i redditi relativi all'abitazione principale soggetta a IMU e ai fabbricati non locati, nonché il reddito dominicale dei terreni non affittati. Tali redditi risultano non imponibili in quanto l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali. Gli importi indicati in questo rigo possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali.

Colonna 1 (reddito abitazione principale soggetta a IMU) riportare il reddito dell'abitazione principale indicato nella colonna 16 del rigo RB10;

Colonna 2 (redditi fondiari non imponibili) riportare la somma dei seguenti importi: RA11, col.13 + RB10, col. 17

Rigo RN55 (CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef 2013 ricalcolato – terreni) Questo rigo va compilato solo se lo scorso anno è stato presentato il modello Unico 2013 e l'acconto Irpef dovuto per l'anno 2013 è stato calcolato con le particolari modalità previste in presenza dei seguenti redditi percepiti nel 2012: redditi di terreni: redditi dominicale e agrario ulteriormente rivalutati del 15 per cento (oppure del 5 per cento nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale);

Indicare l'importo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2013, calcolato secondo le regole sopra descritte.

Il rigo non va compilato se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013.

Acconto Irpef per l'anno 2014

Da quest'anno nel modello Unico Mini va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto Irpef per l'anno 2014. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto consultare le istruzioni al rigo RN61 del Modello Unico ordinario.

Rigo RN61

Nella **colonna 1** (Primo acconto), indicare l'importo della prima rata di acconto dovuta.

Nella **colonna 2** (Secondo o unico acconto), indicare l'importo della seconda o unica rata di acconto dovuta.

9. QUADRO RV – ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Le addizionali regionale e comunale all'IRPEF sono dovute dai contribuenti per i quali, con riferimento all'anno 2013, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d'imposta spettanti. Non siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se avete un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nel rigo RN22 non supera euro 10,33. L'addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2013. Inoltre è dovuta l'addizionale comunale all'IRPEF a saldo per il 2013, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2013, e in acconto per il 2014, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014, sempreché il comune abbia deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale.

ATTENZIONE: il modello UNICO MINI 2014 può essere compilato solo da coloro che non hanno variato il domicilio fiscale a partire dal 1° novembre 2012 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dell'1,23 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale, predisposta dal Dipartimento delle Finanze.

Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo e devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.

Per l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuto l'acconto per l'anno di imposta 2014 nella misura del 30%, determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2013 l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2014.

SEZIONE I – Addizionale regionale all'IRPEF

Rigo RV1 Reddito imponibile: indicare il risultato della seguente operazione: RN1 col. 5 – RN2 – RN3

Rigo RV2 Addizionale regionale all'IRPEF dovuta

La casella "Casi particolari addizionale regionale" di **colonna 1** va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto e si trovano in determinate condizioni come chiarito nella **tabella** posta alla fine delle presenti istruzioni.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2013 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo indicato nel **rigo RV1** (reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella **tabella** posta alla fine delle presenti istruzioni.

Rigo RV3 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta e versata: indicare l'importo del rigo RC10, colonna 2, relativo all'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2013 avete percepito redditi di lavoro dipendente o di lavoro a questo assimilato.

Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nella **colonna 1** indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2012, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF 2013" posta alla fine delle presenti istruzioni.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Imu ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 2** anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5 riportare l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella **colonna 3** riportare l'importo di colonna 4 del rigo RX2 del Modello UNICO 2013 o Unico Mini 2013 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3, indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 37 del CUD 2014 o del CUD 2013. Nella colonna 3 deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24: indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all'IRPEF a debito o a credito: per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$RV2 \text{ colonna } 2 - RV3 - RV4 \text{ colonna } 3 + RV5$$

- se il risultato di tale operazione è positivo (DEBITO) riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
 - se il risultato di tale operazione è negativo (CREDITO) riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.
- Riportare l'eventuale credito nel rigo RX2 colonna 1.

SEZIONE II-A – Addizionale comunale all'IRPEF

Rigo RV9 Aliquota dell'addizionale comunale deliberata dal Comune: la casella di **colonna 1** (Aliquote per scaglioni) va barrata se il Comune ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l'Irpef. In questo caso non deve essere compilata la colonna 2 relativa all'aliquota.

Nella **colonna 2** indicare l'aliquota deliberata per l'anno 2013 dal Comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2013. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale, predisposta dal Dipartimento delle Finanze.

Rigo RV10 Addizionale comunale all'IRPEF dovuta: indicare nella **colonna 2** indicare l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta determinato applicando all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata nella colonna 2 del rigo RV9, ovvero le aliquote previste per scaglioni di reddito (colonna 1 del rigo RV9 barrata).

Se l'importo del rigo RV1 è minore o uguale all'importo indicato come soglia di esenzione nella tabella ricavabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it, l'addizionale comunale per il 2013 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo del rigo RV1 è maggiore dell'importo indicato come soglia di esenzione, l'addizionale comunale è dovuta e l'aliquota indicata nel rigo RV9, ovvero le aliquote previste per scaglioni di reddito, va applicata sull'intero importo del rigo RV1.

Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se siete in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti dovete compilare la casella di **colonna 1** indicando:

- il codice "1", se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente;
- il codice "2", nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito;
- il codice "3", in presenza di altre agevolazioni.

In entrambi i casi non va compilata la colonna 2 del presente rigo.

Rigo RV11 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta o versata, indicare:

- nella **colonna 1** la somma degli importi indicati nei righi RC10, colonna 3 e RC10, colonna 4;
- nella **colonna 2** l'importo dell'addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l'anno 2013 in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013. Tale importo è quello riportato nel punto 24 del CUD 2014;
- nella **colonna 3** l'importo dell'addizionale comunale versata a titolo di acconto per l'anno 2013 con il modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello Unico 2013 o Unico Mini 2013;
- nella **colonna 6** la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 di questo rigo.

Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione: nella **colonna 1** indicare il codice catastale del Comune relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2011, rilevabile dalla tabella del Dipartimento Finanze cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Imu, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 2** di questo rigo anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV13 riportare l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella **colonna 3** riportare l'importo di colonna 4 del rigo RX3 del Modello UNICO 2012 o Unico Mini 2012 relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 38 del CUD 2014 o del CUD 2013. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24: indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV12, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all'IRPEF a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione: RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13

- se il risultato di tale operazione è positivo (DEBITO) riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
 - se il risultato di tale operazione è negativo (CREDITO) riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.
- Riportare l'eventuale credito nel rigo RX3, colonna 1.

SEZIONE II-B – Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014

Rigo RV17: per determinare l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF per il 2014 effettuare le seguenti operazioni:

- applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2013 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2014;
- calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2014);
- detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2014 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).

L'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno 2014, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 20 dicembre 2013 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2013 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2014 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2014, di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso, tuttavia, l'importo da indicare nella colonna 7 di questo rigo deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.

La rata di acconto dell'addizionale comunale può essere versata ratealmente.

Prima della determinazione dell'acconto dovuto per addizionale comunale 2014, dovete tenere conto dell'eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune rilevabile dalla tabella del Dipartimento Finanze cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Se l'importo di colonna 2 di questo rigo è minore o uguale all'importo indicato come soglia di esenzione nella citata tabella, l'acconto per addizionale comunale 2014 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo di colonna 2 è maggiore della soglia di esenzione è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale 2014 e l'aliquota indicata nella colonna 3 di questo rigo va applicata sull'intero importo di colonna 2.

Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se siete in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti dovete compilare la casella di **colonna 1 (Agevolazioni)** indicando:

- il codice "1", se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente.
- il codice "2", nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito;
- il codice "3", in presenza di altre agevolazioni.

Se è compilata questa colonna non va compilata la colonna 4 del presente rigo.

Colonna 2 (Imponibile): indicare l'imponibile relativo all'anno di imposta 2013, corrispondente a quello del rigo RV1.

Colonna 3 (Aliquote per scaglioni) va barrata se il Comune ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l'Irpef. In questo caso non deve essere compilata la colonna 4 relativa all'aliquota.

Colonna 4 (Aliquota): indicare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata per l'anno 2014 qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 20 dicembre 2013 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2013 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. L'aliquota è quella relativa al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2014 e che è indicata nella tabella pubblicata sul sito del Dipartimento Finanze, alla quale si può accedere tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Colonna 5 (Acconto dovuto): riportare il risultato della seguente operazione:

$$RV17 \text{ col. 2} \times \frac{RV17 \text{ col. 4}}{100} \times 0,3$$

Se il Comune ha previsto aliquote per scaglioni di reddito (colonna 3 barrata) nella precedente formula, in luogo della singola aliquota, vanno applicate le diverse aliquote deliberate.

Se il Comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare la presente colonna. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite.

Colonna 6 (Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro) riportare l'importo indicato nel rigo RC10, col. 5.

Colonna 8 (Acconto da versare) riportare il risultato della seguente operazione: Rigo RV17 col. 5 – Rigo RV17 col. 6.

Se il risultato è negativo questa colonna non deve essere compilata.

10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE: i crediti relativi all'IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. In particolare, con riferimento all'irpef, all'addizionale regionale e comunale (righe da RX1 a RX3) si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso e/o la compensazione non può essere inferiore ad euro 13,00. Pertanto, qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 di ciascuno dei righe da RX1 a RX3 risulti inferiore ad euro 13,00 le colonne 3 e 4 dei medesimi righe non devono essere compilate. Si ricorda che l'importo da indicare in ciascuna delle colonne 3 e 4 non può essere inferiore ad euro 13.

Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione e pertanto risulti compilata la colonna 3 di uno o più dei righe da RX1 a RX3, il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 700.000, per ciascun anno solare.

Nel presente quadro devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo. Nella colonna 1, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:

- al rigo **RX1 (IRPEF)** l'importo a credito di cui al rigo RN42;
- al rigo **RX2 (Addizionale regionale IRPEF)** l'importo a credito di cui al rigo RV8;
- al rigo **RX3 (Addizionale comunale IRPEF)** l'importo a credito di cui al rigo RV16;
- al rigo **RX4 (Cedolare secca – Rigo RB11)** l'importo a credito indicato nel rigo RB11, colonna 12.

Nella colonna 2 (Eccedenza di versamento a saldo) va indicata, con riferimento alle diverse tipologie di imposte, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e 4, salvo quanto evidenziato con le istruzioni riferite ai righe da RX1 a RX3.

Nella colonna 3 va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nella colonna 4 va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all'IRPEF, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2014 senza esporre la compensazione nel Mod. F24.

Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

ATTENZIONE: se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando un'apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

11. DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Potete destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano maggiore imposta dovuta.

Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Potete destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta. La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse. Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:

a) sostegno di:

- volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

e) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'Irpef. Per alcune delle finalità avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef.

12. FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Da quest'anno è prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "**Situazioni particolari**".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Il contribuente barrando la casella "**Invio avviso telematico all'intermediario**" inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far recapitare l'avviso telematico all'intermediario.

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "**Ricezione avviso telematico**" inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Pertanto, qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, l'invito a fornire chiarimenti è inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

13. IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione e la firma. Inoltre, nella casella "**Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione**", deve essere indicato il **codice 1** se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il **codice 2** se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio. Con riferimento alla casella "**Ricezione avviso telematico**" si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2013

REGIONE	Cod. Reg.	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	NOTE
		oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	01	Per qualunque reddito		1,73%		
Basilicata	02	Per qualunque reddito		1,23%		
Bolzano	03		15.000,00	0,00%	0,00% sull'intero importo	Sono esentati dal pagamento dell'addizionale i contribuenti - con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF (RV1) non superiore a 15.000 euro; - con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF (RV1) non superiore a 70.000 euro e con figli a carico spetta una detrazione d'imposta di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d'imposta.
		15.000,00	70.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo con detrazione di 252,00 per ogni figlio a carico	
		70.000,00		1,23%	1,23% sull'intero importo	
Calabria	04	Per qualunque reddito		2,03%		
Campania	05	Per qualunque reddito		2,03%		
Emilia Romagna	06		15.000,00	1,43%	1,43 % sull'intero importo	
		15.000,00	20.000,00	1,53%	1,53 % sull'intero importo	
		20.000,00	25.000,00	1,63%	1,63 % sull'intero importo	
		25.000,00		1,73%	1,73 % sull'intero importo	
Friuli Venezia Giulia	07		15.000,00	0,70%	0,70% sull'intero importo	
		15.000,00		1,23%	1,23% sull'intero importo	
Lazio	08	Per qualunque reddito		1,73%		
Liguria	09		28.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	Per i redditi compresi tra 28.000,01 euro e 28.142,46 euro l'imposta determinata con aliquota dell'1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 28.142,46 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale (Rigo RV1). $RV1 \times 1,73 \div 100 - 0,9827 \times (28.142,46 - RV1)$
		28.000,00		1,73%	1,73% sull'intero importo	
Lombardia	10		15.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	
		15.000,00	28.000,00	1,58%	184,50 + 1,58% sulla parte eccedente 15.000	
		28.000,00	55.000,00	1,73%	389,90 + 1,73% sulla parte eccedente 28.000	
		55.000,00	75.000,00	1,73%		
Marche	11		15.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	
		15.000,00	28.000,00	1,53%	184,5 + 1,53% sulla parte eccedente 15.000	
		28.000,00	55.000,00	1,70%	383,4 + 1,70% sulla parte eccedente 28.000	
		55.000,00	75.000,00	1,72%	842,4 + 1,72% sulla parte eccedente 55.000	
Molise	12		15.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	
		15.000,00	28.000,00	1,53%	184,5 + 1,53% sulla parte eccedente 15.000	
		28.000,00	55.000,00	1,70%	383,4 + 1,70% sulla parte eccedente 28.000	
		55.000,00	75.000,00	1,72%	842,4 + 1,72% sulla parte eccedente 55.000	
Piemonte	13		15.000,00	1,69%	1,69% sull'intero importo	
		15.000,00	28.000,00	1,70%	253,5 + 1,70% sulla parte eccedente 15.000	
		28.000,00	55.000,00	1,71%	474,5 + 1,71% sulla parte eccedente 28.000	
		55.000,00	75.000,00	1,72%	936,2 + 1,72% sulla parte eccedente 55.000	
Puglia	14		15.000,00	1,33%	1,33% sull'intero importo	
		15.000,00	28.000,00	1,43%	199,5 + 1,43% sulla parte eccedente 15.000	
		28.000,00	55.000,00	1,71%	385,4 + 1,71% sulla parte eccedente 28.000	
		55.000,00	75.000,00	1,72%	847,1 + 1,72% sulla parte eccedente 55.000	
Sardegna	15		15.000,00	1,42%	1,42% sull'intero importo	
		15.000,00	28.000,00	1,43%	213 + 1,43% sulla parte eccedente 15.000	
		28.000,00	55.000,00	1,68%	398,9 + 1,68% sulla parte eccedente 28.000	
		55.000,00	75.000,00	1,72%	852,5 + 1,72% sulla parte eccedente 55.000	
Toscana	17		15.000,00	1,42%	1,42% sull'intero importo	
		15.000,00	28.000,00	1,43%	213 + 1,43% sulla parte eccedente 15.000	
		28.000,00	55.000,00	1,68%	398,9 + 1,68% sulla parte eccedente 28.000	
		55.000,00	75.000,00	1,72%	852,5 + 1,72% sulla parte eccedente 55.000	
Trento	18	Per qualunque reddito		1,23%		
Umbria	19		15.000,00	1,23%	1,23% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 15.000 l'aliquota di 1,43% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000
		15.000,00		1,43%	1,43% sull'intero importo	
Valle d'Aosta	20	Per qualunque reddito		1,23%		
Veneto	21	Per qualunque reddito		1,23%		È prevista l'aliquota agevolata dello 0,9% per persone con disabilità con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000 e i contribuenti con un familiare con disabilità fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a euro 45.000.